



COMUNE DI STEFAN  
Provincia di Vibo Va

ORD. n. 50

del 23.09.20

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza n.1/2020 del Presidente della Regione Calabria "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica;

Richiamato, in particolare, il paragrafo 2, lettera c) della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, in merito all'adozione da parte del Sindaco di una ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni;

Vista la comunicazione dell'Azienda ASP. di Vibo Valentia N.38080 del 21 Settembre 2020, pervenuta tramite e-mail, mediante la quale si proponeva l'adozione di apposita ordinanza per (omissis), nat\* a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), in quanto risultava avere avuto (in una data non individuata) contatto stretto con un caso di malattia infettiva diffusa COVID-19, e pertanto si rendeva necessaria per l\* stess\* la misura della quarantena con sorveglianza attiva dal **21 Settembre 2020 al 04 Ottobre 2020**; sulla base di tale comunicazione della ASP,

Ritenuto per quanto sopra di adottare un'ordinanza di quarantena per (omissis), nat\* a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis),

Dato atto che i dati anagrafici del destinatari\* della presente ordinanza sono contenuti nell'allegato, non parte integrante, al presente provvedimento;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....";

## ORDINA

1. ; che (*omissis*) nat\* a (*omissis*) il (*omissis*) e residente a (*omissis*) sia sottoposto\*, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria residenza, dal giorno **21 Settembre 2020 al 04 Ottobre 2020** compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'Azienda ASP. di Vibo Valentia N.37783;
2. alla Polizia Municipale, alla Azienda ASPn.8, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

## DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale o un suo delegato, provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Vibo Valentia

ASP.n8 Vibo Valentia

Regione Calabria

## AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno **04 Ottobre 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Dot. Salvatore Solano